



Rapporto sui risultati dell'indagine conoscitiva

riguardante l'avamprogetto di modifica dell'ordinanza sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell'esecuzione delle pene e delle misure (OPPM, RS 341.1)

Indice

1. Pareri pervenuti	3
2. Elenco dei partecipanti all'indagine conoscitiva e delle pertinenti abbreviazioni ...	4
a. Livello dei Cantoni.....	4
b. Associazioni e organizzazioni	5
c. Organi responsabili e direzioni degli istituti riconosciuti dall'UFG	5
3. Risultati riguardanti l'approvazione generale del nuovo modello dei sussidi forfetari per i sussidi d'esercizio	6
a. Livello dei Cantoni.....	6
b. Associazioni e organizzazioni	8
c. Organi responsabili e direzioni degli istituti riconosciuti dall'UFG	8
d. Compendio.....	10
4. Risultati in merito all'accettazione generale del nuovo modello dei sussidi forfetari per i sussidi di costruzione	11
a. Cantoni.....	11
b. Associazioni e organizzazioni	12
c. Organi responsabili e direzioni degli istituti riconosciuti dall'UFG	12
d. Compendio.....	12
5. Risultati riguardanti lo scadenziario e l'introduzione del modello dei sussidi forfetari per i sussidi d'esercizio	13
a. Cantoni.....	13
b. Associazioni e organizzazioni	13
c. Organi responsabili e direzioni degli istituti riconosciuti dall'UFG	14
d. Compendio.....	14
6. Risultati riguardanti i singoli articoli	15
Capitolo 1: Sussidi d'esercizio agli istituti d'educazione.....	15
Sezione 1: Disposizioni generali	15
Sezione 2: Calcolo	20
Sezione 3: Accordo di prestazione.....	25
Capitolo 2: Sussidi di costruzione.....	26
Capitolo 3: Progetti sperimentali.....	27
Capitolo 4: Sussidi al Centro svizzero di formazione per il personale dei penitenzieri...	27
Capitolo 5: Organizzazione e procedura	27
Capitolo 6: Disposizioni finali.....	28
7. Pareri in merito alla scelta della procedura dell'indagine conoscitiva/Diversi	29
a. Cantoni.....	29
b. Associazioni e organizzazioni	29
c. Organi responsabili e direzioni degli istituti riconosciuti dall'UFG	29
d. Diversi	29

1. Pareri pervenuti

Con lettera del 1° giugno 2007 i destinatari dell'indagine conoscitiva sono stati invitati ad esprimersi entro l'11 agosto 2007 in merito all'avamprogetto di modifica dell'ordinanza sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell'esecuzione delle pene e delle misure (OPPM, RS 341.1).

Dei destinatari fanno parte tutti i Servizi cantonali di collegamento, sei associazioni nonché tutti gli organi responsabili e le direzioni dei 177 istituti riconosciuti dall'UFG.

Nell'ambito dell'indagine conoscitiva la Conferenza dei direttori cantonali delle opere sociali, nove Cantoni, 12 Servizi cantonali di collegamento, sette associazioni od organizzazioni nonché 16 istituti ed organi responsabili hanno approfittato dell'occasione per prendere posizione sulla modifica dell'ordinanza sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell'esecuzione delle pene e delle misure.

Il presente rapporto è strutturato come segue: nel secondo capitolo qui di seguito sono riassunti in una tabella tutti i partecipanti all'indagine conoscitiva nonché le pertinenti abbreviazioni. Nel terzo capitolo sono riassunte le reazioni di carattere generale in merito al nuovo modello dei sussidi forfetari per i sussidi d'esercizio, mentre nel quarto quelle riguardanti i sussidi di costruzione destinati ai minori. Nel presente rapporto non figurano invece i pareri sull'ordinanza del DFGP. Quest'ultimi saranno oggetto di un rapporto separato. I risultati riguardanti lo scadenziario e la messa in vigore del nuovo modello dei sussidi forfetari per i sussidi di costruzione figurano nel quinto capitolo. All'interno dei suddetti tre capitoli i riscontri sono suddivisi come segue: a. Livello dei Cantoni (CDOS e Governi cantonali o Servizi cantonali di collegamento), b. Associazioni e organizzazioni nonché c. Organi responsabili e direzioni degli istituti riconosciuti dalla Confederazione. Alla lettera d di ogni capitolo è stato inserito un compendio. Il capitolo sei riassume in modo tematico i risultati concernenti i singoli articoli. Le reazioni in merito alla procedura scelta, ossia l'indagine conoscitiva, e ulteriori richieste figurano nel settimo capitolo.

2. Elenco dei partecipanti all'indagine conoscitiva e delle pertinenti abbreviazioni

a. Livello dei Cantoni

CDOS	Conferenza dei direttori cantonali delle opere sociali
Cantone BL	Consiglio di Stato del Cantone di Basilea Campagna
Cantone BS	Consiglio di Stato del Cantone di Basilea Città
Cantone BE	Consiglio di Stato del Cantone di Berna
Cantone FR	Consiglio di Stato del Cantone di Friburgo
Cantone GL	Landamano del Cantone di Glarona
Cantone GE	Consiglio di Stato del Cantone di Ginevra
Cantone NE	Consiglio di Stato del Cantone di Neuchâtel
Cantone SG	Consiglio di Stato del Cantone di San Gallo
Cantone TG	Consiglio di Stato del Cantone di Turgovia
Cantone TI	Consiglio di Stato del Cantone del Ticino
Cantone VS	Consiglio di Stato del Cantone del Vallese
HBA-BL	Hochbauamt des Kantons Basel-Landschaft
OJ-GE	Secrétariat aux institutions de l'office de la jeunesse
OP-GE	Office pénitentiaire
DSI-GL	Departement Sicherheit und Justiz des Kantons Glarus
KS-GR	Kantonales Sozialamt Graubünden
SAS-JU	Service de l'action sociale du canton de Jura
DSG-LU	Dienststelle Soziales und Gesellschaft des Kantons Luzern
SA-OW	Sozialamt des Kantons Obwalden
HBA-SH	Hochbauamt des Kantons Schaffhausen
DI-SZ	Departement des Innern des Kantons Schwyz
UFaG-TI	Ufficio federale del sostegno a enti e attività per le famiglie e i giovani del Canton Ticino
SPJ-VD	Service de la protection de la jeunesse
AJB-ZH	Amt für Jugend und Berufsberatung des Kantons Zürich
AJV-ZH	Amt für Justizvollzug des Kantons Zürich
HBA-ZH	Hochbauamt des Kantons Zürich

b. Associazioni e organizzazioni

AGOER	Association genevoise des organismes d'éducation et de réinsertion
AVOP-VD	Association vaudoise des organismes privés pour enfants, adolescents et adultes en difficulté
CURAVIVA	Associazione degli istituti sociali e di cura svizzeri
HEBL	Konferenz der Heimleiterinnen und Heimleiter der Kinder- und Jugendheime im stationären Bereich Baselland
Integras	Associazione professionale per la pedagogia sociale e curativa
JHL	Vereinigung der JugendheimleiterInnen der deutschsprachigen Schweiz
LlWJ	Arbeitsgemeinschaft Leitungen der Institutionen für weibliche Jugendliche

c. Organi responsabili e direzioni degli istituti riconosciuti dall'UFG

BeoB-BE	Beobachtungsstation Bolligen
BJW-BE	Bürgerliches Jugendwohnheim Schosshalde
VSR-BE	Viktoria-Stiftung Richigen
MZA-BL	Massnahmezentrum Arxhof
BFV-BS	Basler Frauenverein am Heuberg
BWH-BS	Bürgerliches Waisenhaus
HG-GE	Hospice général
JDK-LU	Jugenddorf Knutwil
THS-LU	Therapieheim Sonnenblick
SJ-NE	Sombaille Jeunesse
JF-OW	Juvenat der Franziskaner
FBS-VD	Fondation Bellet des Foyer du Servan
FJF-VD	Fondation jeunesse et familles
CP-VS	Cité Printemps
SA-ZH	Stiftung Albisbrunn
zkj-ZH	Stiftung Zürcher Kinder- und Jugendheime

3. Risultati riguardanti l'approvazione generale del nuovo modello dei sussidi forfetari per i sussidi d'esercizio

Qui di seguito sono riassunti i riscontri di carattere generale dei partecipanti all'indagine conoscitiva. I pareri sulle singole disposizioni figurano al capitolo sei nei risultati riguardanti gli articoli.

a. Livello dei Cantoni

Secondo la **CDOS** i Cantoni hanno dimostrato, tra l'altro mediante la Convenzione intercantonale sulle istituzioni sociali (CIIS), di essere in grado di mettere a disposizione l'offerta stazionaria, di svilupparla qualitativamente e di coordinarla. I sussidi federali permettono di includere offerte particolarmente onerose. Per la CDOS non è possibile valutare quali ripercussioni finanziarie avrà la nuova determinazione dei sussidi. Critica il fatto che l'UFG abbia apparentemente effettuato dei calcoli senza comunicarne l'esito. Prima dell'introduzione della modifica è necessario concretizzare una trasparenza dei costi.

Secondo la CDOS occorre inoltre rielaborare gli aspetti seguenti dell'ordinanza: riduzione della densità normativa, eliminazione dei doppioni tra Confederazione e Cantoni, controllo dell'istituto da parte del Cantone nonché controllo da parte della Confederazione dell'adempimento delle prestazioni del Cantone. La CDOS si dice disposta a collaborare alla rielaborazione dell'ordinanza.

Il **Canton BL** respinge in linea di principio il progetto per quanto concerne i sussidi d'esercizio e raccomanda di rielaborare detto capitolo. Secondo tale Cantone la densità normativa dell'ordinanza proposta è ancora troppo elevata. Constata che così facendo la Confederazione esprime sfiducia nei confronti dei Cantoni, limita inutilmente lo spazio di manovra che permette loro di strutturare le offerte in modo tale da soddisfare i fabbisogni e accresce il rischio della presenza di doppioni. Tale considerevole intromissione non si giustifica neppure in materia di ammontare dei sussidi che nel Canton BL coprono circa il 20 per cento dei costi. Il resto viene prevalentemente finanziato dal Cantone. Il progetto parte dal presupposto che nell'ambito del lavoro socio-pedagogico la qualità possa essere garantita grazie a una buona formazione. In uno studio tuttavia il Canton BL evidenzia che per garantire in modo ottimale la qualità occorre impiegare anche altri strumenti di guida. Fa inoltre notare che la Confederazione ha avuto modo di accertarsi della qualità degli istituti in occasione dei riesami effettuati nel Canton BL nel corso del 2005. Negli ultimi tempi i Cantoni hanno dimostrato che, nonostante la riduzione dei sussidi federali, sono stati in grado di mettere a punto le offerte necessarie provviste di elevata qualità. Il Canton BL propone un modello alternativo con sussidi forfetari per singolo posto; la gestione dei singoli posti in seno ai vari istituti va affidata ai Cantoni. In tale contesto riveste un ruolo fondamentale la pianificazione dei fabbisogni che permette di vincolare i sussidi ad alcuni pochi elementi cardine in materia di qualità e al grado di occupazione. Il Canton BL è del parere che la collaborazione intercantonale è garantita dalla Convenzione intercantonale sulle istituzioni sociali (CIIS).

Il modello dei sussidi forfetari proposto non riesce a convincere il **Canton BS**. È troppo poco flessibile, immobilizza le strutture esistenti e sfavorisce gli istituti speciali e di piccole dimensioni. Aumenta il rischio di doppioni. Detto Cantone non comprende per quale motivo oltre al Cantone anche la Confederazione debba riconoscere i singoli istituti e controllarne in loco la qualità. Il Canton BS è convinto che sia il riconoscimento che il riesame debbano essere delegati al Cantone. La Confederazione deve limitarsi a indicare ai Cantoni gli elementi cardine. Spetta poi ai Cantoni comprovare alla Confederazione l'impiego dei mezzi e il rispetto delle esigenze di qualità. Il Canton BS s'attende che il DFGP cerchi insieme ai Cantoni una nuova soluzione per quanto concerne i sussidi forfetari e gli accordi di prestazione e rielabori la ripartizione dei ruoli e dei compiti. Propone un modello che come base di calcolo prende in considerazione il posto di un determinato tipo di istituto. Nell'accordo di prestazione la Con-

federazione concorderebbe con il Cantone il numero dei posti e verserebbe poi su questa base i sussidi forfetari.

Il **Canton BE** condivide l'introduzione di sussidi forfetari nel quadro degli accordi di prestazione e reputa tale soluzione attuale e più efficiente (riduzione dei doppioni e sensibile calo degli oneri amministrativi). Inoltre tale soluzione permette al Cantone una più agevole pianificazione del preventivo. Il Canton BE auspica tuttavia che l'UFG eserciti cautela quando si tratta di emanare singole disposizioni particolareggiate ed esigenze.

Con l'introduzione del nuovo modello il **Canton FR** constata un disimpegno finanziario da parte della Confederazione e biasima l'esistenza di lacune grossolane alle quali occorre porre rimedio.

Il **Canton GE** rinvia alle prese di posizione dei servizi responsabili.

In linea di principio il **Canton NE** appoggia il nuovo modello di sovvenzionamento. Accoglie inoltre favorevolmente le semplificazioni amministrative, prevede però un notevole ammanco di sussidi federali.

Il **Canton SG** si dice in linea di principio favorevole alle modifiche e al cambiamento di sistema che ne risulta.

Il **Canton TG** approva l'introduzione dei sussidi forfetari nel quadro degli accordi di prestazione. Vi scorge una semplificazione amministrativa pur continuando a permettere di garantire la qualità.

Il **Canton TI** in linea generale sostiene l'introduzione del nuovo modello dei sussidi forfetari.

Il **Canton VS** approva sostanzialmente l'introduzione del nuovo modello.

Il **Secrétariat aux institutions de l'office de la jeunesse (OJ-GE)** e l'**Office pénitentiaire (OP-GE)** del Canton Ginevra rilevano diverse lacune nel nuovo modello, ma non si pronunciano espressamente in merito al cambiamento di sistema.

Il **Departement Sicherheit und Justiz del Canton Glarona (DSI-GL)** condivide il progetto e sottolinea che non dispone di istituti riconosciuti e non prevede neppure di dotarsene.

Il **Kantonale Sozialamt Graubünden (KS-GR)** rinuncia a prendere posizione.

Il **Service de l'action social del Canton Giura (SAS-JU)** si dice favorevole al nuovo modello di finanziamento ed è del parere che quest'ultimo non avrà praticamente effetti finanziari e organizzativi per il Cantone.

La **Dienststelle Soziales und Gesellschaft des Kantons Luzern (DSG-LU)** approva in linea di principio il nuovo modello.

Il **Sozialamt des Kantons Obwalden (SA-OW)** condivide il parere espresso della **CDOS**, ossia che la prevista introduzione è troppo repentina e che richieda un esame sul piano politico da parte dei Cantoni. Il SA-OW è in linea di principio favorevole al rafforzamento della posizione del Cantone, ma difficilmente sarà in grado di soddisfare in così breve tempo i requisiti, ad esempio sul piano della pianificazione.

Il **Hochbauamt des Kantons Schaffhausen (HBA-SH)** rinuncia a prendere posizione visto che il Cantone non dispone di istituti riconosciuti.

Il **Departement des Innern des Kantons Schwyz (DI-SZ)** ha chiesto una proroga del termine fino al 15 settembre 2007 per presentare le proprie osservazioni.

L'**Ufficio federale del sostegno a enti e attività per le famiglie e i giovani del Canton Ticino (UFaG-TI)** sostiene l'introduzione del modello dei sussidi forfetari nella forma proposta.

Il **Service de la protection de la jeunesse (SPJ-VD)** del Canton Vaud non si esprime specificatamente sull'accettazione del cambiamento di sistema.

Sia l'**Amt für Jugend und Berufsberatung** (AJB-ZH) sia anche l'**Amt für Justizvollzug** (AJV-ZH) del Canton Zurigo accetta la nuova forma dei sussidi forfetari prevista che sui suoi istituti avrà ripercussioni moderate.

b. Associazioni e organizzazioni

L'**Association genevoise des organismes d'éducation et de réinsertion** (AGOER) rileva il massiccio disimpegno della Confederazione nell'ambito del finanziamento degli istituti per fanciulli e per adolescenti. Ciò non rispecchia la filosofia della NPC nell'ambito della quale l'esecuzione delle pene e delle misure deve rimanere un compito congiunto. Inoltre l'AGOER non comprende perché siffatte misure di risparmio vengono attuate in un momento in cui il bilancio della Confederazione presenta cifre positive, mentre i bilanci dei Cantoni restano in una situazione precaria.

L'**Association vaudoise des organismes privés pour enfants, adolescents et adultes en difficulté** (AVOP-VD) apprezza l'intenzione della Confederazione di semplificare le procedure amministrative.

L'**Associazione degli istituti sociali e di cura svizzeri** (CURAVIVA) in linea di principio condivide il cambiamento di sistema che prevede il passaggio dal finanziamento del personale che dispone di una formazione a un finanziamento dell'offerta. Si dice favorevole agli obiettivi che intendono assicurare la qualità, promuovere la pianificazione cantonale e ridurre l'onere amministrativo. Nonostante ciò scorge nell'apparente e plausibile semplicità del nuovo sistema di calcolo il rischio di un'insufficiente opportunità di differenziazione. L'associazione teme inoltre che alcuni Cantoni, vista la notevole riduzione dei sussidi federali a favore di maggiore libertà cantonale, possano allontanarsi dal sistema e accomiatarsi nel contempo dalle esigenze di qualità fondate della Confederazione.

La **Konferenz der Heimleiterinnen und Heimleiter der Kinder- und Jugendheime im stationären Bereich Baselland** (HEBL) è in linea di principio favorevole al cambiamento di sistema e approva in particolare il fatto che venga ulteriormente garantita la qualità da parte della Confederazione e semplificata la procedura amministrativa.

L'**Associazione professionale per la pedagogia sociale e curativa** (Integras) è in linea di principio d'accordo con il cambiamento di sistema.

La **Vereinigung der JugendheimleiterInnen der deutschsprachigen Schweiz** (JHL) giunge alla conclusione che la nuova ordinanza rappresenta un modello molto valido. Accoglie favorevolmente il sostegno che si vuol dare alla qualità, lo sgravio amministrativo, il fatto che i Cantoni mediante gli accordi di prestazione sono chiamati ad assumersi maggiori responsabilità nonché la garanzia di una maggiore certezza del diritto per gli istituti privati grazie alla pianificazione cantonale.

L'**Arbeitsgemeinschaft der Leitungen der Institutionen für weibliche Jugendliche** (LlWJ) in linea di principio approva il cambiamento e si dice favorevole agli obiettivi che permettono di garantire la qualità, di favorire la pianificazione cantonale e la riduzione dell'onere amministrativo. La LlWJ teme tuttavia che alcune innovazioni possano mettere in pericolo tali obiettivi.

c. Organi responsabili e direzioni degli istituti riconosciuti dall'UFG

La **Beobachtungsstation Bolligen** (BeoB-BE) è in linea di principio d'accordo con le modifiche previste.

Il **Bürgerliche Jugendwohnheim Schosshalde** (BJW-BE) sostiene l'introduzione del modello dei sussidi forfetari.

La **Viktoria-Stiftung Richigen** (VSR-BE) non muove obiezioni nei confronti dei sussidi forfetari e della semplificazione del calcolo di quest'ultimi.

Il **Basler Frauenverein am Heuberg** (BFV-BS), responsabile degli istituti «Kinderheim Lindenbert», «Schiffkinderheim» nonché «Durchgangsheim Im Vogelsang», accoglie favorevolmente il cambiamento di sistema e sostiene in linea generale il modello proposto.

Il **Bürgerliche Waisenhaus** (BWH-BS) approva sia il cambiamento di sistema sia il fatto che il Cantone deve assumersi maggiormente le proprie responsabilità. In particolare menziona dei miglioramenti negli ambiti seguenti: calo dell'onere amministrativo, pianificazione, garanzia della qualità, pianificazione del preventivo. Scorge tuttavia alcuni rischi in una dipendenza politica e regionale troppo elevata, nella concentrazione delle competenze presso i Cantoni, nel promovimento dei collocamenti brevi senza possibilità di sviluppo e continuità. Muove critiche riguardo alla poca esperienza per quanto concerne l'applicazione del nuovo diritto penale minorile.

L'**Hospice général** (HG-GE) prevede perdite finanziarie e non si esprime esplicitamente.

Il **Jugenddorf Knutwil** (JDK-LU) giudica il nuovo modello dei sussidi forfetari troppo poco diversificato visto che consolida soprattutto strutture già esistenti e ostacola una maggiore disponibilità di offerte.

Il **Therapieheim Sonnenblick** (THS-LU) si dice in linea di principio favorevole ai sussidi forfetari ed è convinto che in tal modo il Cantone possa veder rafforzato il proprio ruolo. Teme tuttavia che determinate esigenze della Confederazione vengano interpretate dal Cantone come varianti limite e che vi siano dunque da attendere impatti negativi sulla qualità. Per THS-LU il modello scelto è tuttavia troppo poco flessibile e non riesce a tenere debitamente conto delle necessità individuali in materia di personale degli istituti speciali.

Il **Sombaille jeunesse** (SJ-NE) e il **Juvenat der Franziskaner** (JF-OW) non si esprimono esplicitamente sul cambiamento di sistema.

La **Fondation Bellet des Foyer du Servan** (FBS-VD) accoglie favorevolmente le semplificazioni amministrative.

La **Fondation jeunesse et familles** (FJF-VD) approva il nuovo metodo e la semplificazione amministrativa che ne risulta, ma si rammarica del disimpegno finanziario della Confederazione. Secondo la FJF-VD sinora il ruolo e l'influsso della Confederazione sono stati in parte determinanti per la salvaguardia della qualità in questo settore.

La **Cité Printemps** (CP-VS) si dice favorevole alle semplificazioni amministrative, sottolinea tuttavia diverse difficoltà nell'ambito dell'attuazione del nuovo modello.

La **Stiftung Albisbrunn** (SA-ZH) non si esprime esplicitamente in merito al cambiamento di sistema.

La **Stiftung Zürcher Kinder- und Jugendheime** (zjkj-ZH) in qualità di più grande organo responsabile privato del Canton Zurigo è in linea di principio d'accordo con il cambiamento di sistema. Ritiene positivo il fatto che il nuovo modello dei sussidi forfetari si focalizzi sull'offerta. Constata un rafforzamento del ruolo del Cantone ma nel contempo è preoccupata della fretta.

d. Compendio

	Cantoni	Associazioni e organizzazioni	Organi responsabili e direzioni
Maggioranza favorevole	BE, NE, SG, TG; TI, VS, DSI-GL, SAS-JU, DSG-LU, SA-OW, UFaG-TI, AJB-ZH, AJV-ZH	AVPO-VD, HEBL, Integras, JHL	BeoB-BE, BJW-BE, VSR-BE, BFV-BS, BWH-BS
Nessuna osservazione	GE, KS-GR, HBA-SH, DI-SZ, SPJ-VD		HG-GE, SJ-NE; FBS-VD, SA-ZH
Approvazione con notevoli riserve	FR, OJ-GE, OP-GE	Curaviva, LIWJ	THS-LU, FJF-VD, CP-VS, zkj-ZH
Rifiuto e/o proposta alternativa	CDOS, BL, BS	AGOER, JDK-LU	

4. Risultati in merito all'accettazione generale del nuovo modello dei sussidi forfetari per i sussidi di costruzione

Qui di seguito sono riassunti i riscontri di carattere generale dei partecipanti all'indagine conoscitiva. I pareri in merito alle singole disposizioni figurano al capitolo sei nei risultati riguardanti gli articoli.

a. Cantoni

Il **Canton BL** si dice in ampia misura favorevole alla regolamentazione dei sussidi di costruzione.

Il **Canton GE** rende attenti ai tre stabilimenti tipo definiti per l'ambito degli adulti, ossia lo «stabilimento tipo chiuso», lo «stabilimento tipo aperto» e lo «stabilimento tipo carcere distrettuale». Inoltre fa notare che lo stabilimento per le misure Curabilis attualmente in fase di pianificazione è stato classificato «stabilimento chiuso». La suddivisione e l'offerta di superfici che ne risulta non permettono tuttavia di soddisfare le esigenze del nuovo diritto penale segnatamente nell'ambito terapeutico. La prevista costruzione a forma di padiglioni permette di tenere meglio conto delle esigenze del nuovo diritto penale di quanto non faccia una soluzione a blocchi. Dal momento che le superfici sussidiabili dello stabilimento «tipo chiuso» si fondano su uno stabilimento normale e non su uno stabilimento per le misure, le superfici non bastano e non sarebbero segnatamente in grado di soddisfare il nuovo sistema di sanzioni. Il Cantone propone l'istituzione di un altro stabilimento tipo per le «misure chiuse».

Il **Canton GL** approva il progetto proposto.

Il **Canton SG** si dice in linea di principio favorevole alle modifiche e al cambiamento di sistema che ne risulta.

Il **Canton TG** reputa ragionevole il versamento di sussidi di costruzione secondo il metodo dei sussidi forfetari per singolo posto. Tale metodo è già stato applicato con successo negli anni 2005 e 2006 nel quadro degli stabilimenti per adulti in occasione della trasformazione e dell'ampliamento del penitenziario cantonale. Il nuovo sistema di calcolo tiene conto dei vari tipi di stabilimenti e comporta oneri amministrativi decisamente inferiori per tutti i partecipanti alla procedura. Inoltre permette di accrescere la certezza del preventivo, visto che il calcolo dei sussidi forfetari ne risulta agevolato. L'ordinanza prende comunque in considerazione anche i casi speciali tenendo, ad esempio, debitamente conto dei costi effettivi nel caso in cui l'applicazione del metodo dei sussidi forfetari per singolo posto comporti una differenza superiore al 30 per cento rispetto al preventivo o l'applicazione del metodo si rivelasse sproporzionato. Il Canton TG sostiene il metodo dei sussidi forfetari per singolo posto proposto per il calcolo dei sussidi di costruzione.

Il **Canton VS** si dice favorevole all'introduzione dei sussidi forfetari per singolo posto. Il sistema proposto seduce per la sua semplicità e permette di tenere meglio conto delle esigenze in materia di sicurezza.

Il **Cantonale Sozialamt Graubünden (KS-GR)** rinuncia ad esprimersi.

Il **Hochbauamt des Kantons Schaffhausen (HBA-SH)** rinuncia a pronunciarsi visto che il Cantone non dispone di istituti riconosciuti.

Secondo l'**AJB-ZH** applicare il metodo dei sussidi forfetari anche ai sussidi di costruzione comporta una semplificazione della procedura. Oltracciò i sussidi rimangono pressoché invariati rispetto a quelli erogati finora, motivo per cui è possibile accettare la forma dei sussidi forfetari proposta, la quale comporta effetti piuttosto moderati.

Il **Hochbauamt des Kantons Zürich (HBA-ZH)** non si esprime sulla nuova OPPM.

b. Associazioni e organizzazioni

Nessuna presa di posizione.

c. Organi responsabili e direzioni degli istituti riconosciuti dall'UFG

Nessuna presa di posizione.

d. Compendio

	Cantoni	Associazioni e organizzazioni	Organi responsabili e direzioni
Maggioranza favorevole	BL, GL, SG, TG, VS, AJB-ZH		
Nessuna osservazione	KS-GR, HBA-SH HBA-ZH	Tutti i partecipanti	Tutti i partecipanti
Approvazione con notevoli riserve	GE		
Rifiuto e/o proposta alternativa			

5. Risultati riguardanti lo scadenziario e l'introduzione del modello dei sussidi forfetari per i sussidi d'esercizio

a. Cantoni

La **CDOS** respinge una messa in vigore fissata al 1° gennaio 2008 e non ravvisa neppure una necessità giuridica per un'introduzione a tale data visto che si tratta di una formulazione potestativa. Respinge inoltre un accordo di prestazione emanato dalla Confederazione entro così breve tempo. L'ordinanza va rielaborata tenendo conto delle proposte della CDOS e posta in vigore al più presto a partire dal 1° gennaio 2009.

Il **Canton BL** respinge decisamente l'immediata introduzione per il 1° gennaio 2008. Tale scadenza è troppo ravvicinata per permettere di elaborare le modifiche necessarie a livello cantonale. Dal momento che si tratta di una formulazione potestativa, non ne risulta neppure un'esigenza di applicazione di carattere urgente.

Per il **Canton BS** il carattere palesemente urgente della modifica dell'ordinanza è incomprendibile poiché si tratta soltanto della possibilità offerta dalla legge di introdurre il metodo dei sussidi forfetari con un accordo di prestazione. Un'attuazione a partire dal 1° gennaio 2008 non è dunque assolutamente obbligatoria. Inoltre la NPC non prevede un chiaro sgravio finanziario della Confederazione in tale ambito a scapito dei Cantoni. Non è stato possibile far confluire le conseguenze finanziarie di vasta portata nel preventivo 2008 dei Cantoni. Per il Canton BS la modifica dell'ordinanza comporta un onere suppletivo annuale di 1.25 milioni di franchi. Anche soltanto per argomenti inerenti alla pianificazione finanziaria il Canton BS respinge un'attuazione a partire dal 1° gennaio 2008.

Per il **Canton BE** l'introduzione dei sussidi forfetari a partire dal 1° gennaio 2008 non è accettabile. Chiede dunque di procedere all'introduzione delle modifiche non prima del 1° gennaio 2009 affinché ci sia tempo sufficiente per prendere le necessarie decisioni governative. Per l'introduzione e l'applicazione esige un coinvolgimento tempestivo e ordinario del Cantone. Biasima inoltre il fatto che l'UFG abbia apparentemente effettuato dei calcoli senza però renderli accessibili ai singoli Cantoni. Dal momento che gli accordi di prestazione saranno elaborati soltanto nel 2008 e la partecipazione finanziaria della Confederazione sarà nota unicamente a tale momento, il Cantone non può allestire il preventivo per l'anno 2008.

Il **Canton FR** si oppone con veemenza all'introduzione dei sussidi forfetari a partire dal 1° gennaio 2008. Da un canto è impossibile allestire una pianificazione budgetaria affidabile (conformemente a un calcolo di massima effettuato dal Cantone i suoi sussidi si ridurrebbero di 300'000.-- franchi circa) entro tale termine, dall'altro occorre che rimanga sufficiente tempo per eliminare determinate lacune del modello.

Dal momento che il **Canton NE** prevede delle perdite ascendenti fino a 0.5 milioni di franchi, reputa che un'introduzione per il 1° gennaio 2008 sia troppo repentina. Fa inoltre notare che la legge non chiede un'applicazione celere.

Il **Canton SG** è del parere che una messa in vigore a partire dal 1° gennaio 2008 lasci troppo poco tempo e chiede almeno un periodo transitorio di un anno.

Il **SAS-JU** ritiene che il nuovo sistema abbia un influsso minimo sulle finanze e sull'organizzazione del Cantone (con un istituto riconosciuto) ed è conseguentemente favorevole alla sua introduzione.

b. Associazioni e organizzazioni

L'**AVOP-VD** mette in discussione l'entrata in vigore fissata al 1° gennaio 2008 e rileva le numerose altre incertezze legate all'introduzione della NPC.

L'**Integras** è preoccupata per la rapidità con cui s'intende introdurre il nuovo sistema. Chiede inoltre pertinenti disposizioni transitorie al fine di garantire il finanziamento degli istituti.

c. Organi responsabili e direzioni degli istituti riconosciuti dall'UFG

Il **BJW-BE** è del parere che un'entrata in vigore fissata al 2008 non lascia sufficientemente tempo. L'anno prossimo rinnoverà il suo accordo di prestazione con il Cantone e ritiene ragionevole che la Confederazione concluda il proprio accordo di prestazione con il Cantone soltanto dopo che quest'ultimo è disponibile a livello cantonale.

L'**HG-GE** esige una regolamentazione transitoria con garanzie finanziarie.

La **FJF-VD** è contraria a tanta fretta nell'applicazione.

La **zkj-ZH** in qualità di organo responsabile privato più grande del Canton Zurigo chiede una regolamentazione transitoria che offra sicurezza finanziaria.

d. Compendio

	Cantoni	Associazioni e organizzazioni	Organi responsabili e direzioni
Maggioranza favorevole	SAS-JU		
Nessuna osservazione			
Approvazione con notevoli riserve			
Rifiuto e/o proposta alternativa	CDOS, BL, BS, BE, FR, NE, SG	Integras, AVOP-VD	BJW-BE, HG-GE, FJF-VD, zkj-ZH

6. Risultati riguardanti i singoli articoli

Capitolo 1: Sussidi d'esercizio agli istituti d'educazione

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Condizioni per il riconoscimento

¹ La Confederazione concede sussidi d'esercizio (art. 5 della legge) ai Cantoni in favore di istituti per fanciulli, adolescenti e giovani adulti (istituti d'educazione) riconosciuti come sussidiabili.

Il **BWH-BS** chiede che l'istituto venga segnatamente menzionato nell'accordo di prestazione e informato in merito all'ammontare dei sussidi. Se disponibile, l'accordo di prestazione va definito con il Cantone in un allegato.

La **zjk-ZH** esige che i Cantoni siano chiamati ad assumersi maggiori responsabilità per quanto concerne la definizione e il finanziamento dell'offerta in materia di aiuto alla gioventù stazionario. Ciò andrebbe definito nell'accordo di prestazione. Anche **Integras** avanza la medesima richiesta.

² L'Ufficio federale di giustizia (UFG) riconosce come sussidiabili gli istituti d'educazione alle condizioni seguenti:

Il **Canton BL** parte dal presupposto che l'articolo 7 capoverso 3 LPPM (nuovo) preveda che la Confederazione concluda con i Cantoni accordi di prestazione riguardanti i sussidi. Nell'ottica della NPC il Canton BL reputa importante che la Confederazione definisca punti cardine, ma poi spetta al Cantone assumersi la responsabilità dell'attuazione operativa nonché della vigilanza diretta. In tal senso il Canton BL reputa inutile che sia la Confederazione sia il Cantone riconoscano un istituto. Stando alla sua proposta il riconoscimento della Confederazione potrebbe avvenire in base a un elenco di istituti fornito dal Cantone. Quest'ultimo è poi responsabile del rispetto dei punti cardine fissati dalla Confederazione. L'articolo 1 capoverso 2 va adeguato in tal senso.

b. l'istituto dispone di almeno sette posti;

L'**HG-GE** chiede che ne facciano parte anche gli istituti i cui sette posti non sono geograficamente ubicati nel medesimo luogo.

d. l'istituto è aperto a collocandi di diversi Cantoni;

Il **SPJ-VD** suggerisce di utilizzare in modo uniforme il termine «Etablissement d'éducation» piuttosto che, come in questo caso, «Maisons d'éducation».

Il **BWH-BS** esige che tutti i Cantoni debbano essere subordinati alla CIIS. Se ciò non fosse il caso, i loro istituti non dovrebbero beneficiare dei sussidi federali.

e. l'organo responsabile, l'organizzazione di gestione e l'impostazione pedagogica, nonché l'edificio e i suoi equipaggiamenti garantiscono l'esercizio a lungo termine e conforme allo scopo dell'istituto;

Il **Canton ZH** suggerisce di definire nelle direttive la nozione di «conforme allo scopo».

- f. almeno i tre quarti del personale che esplica un'attività pedagogica devono disporre di una formazione riconosciuta ai sensi dell'articolo 3; la persona responsabile della direzione dell'istituto nonché i collaboratori che seguono una formazione parallela all'impiego sono compresi in questi tre quarti. In via eccezionale e nella misura in cui almeno i due terzi del personale che esplica un'attività pedagogica dispone di una formazione riconosciuta, questa esigenza può essere provvisoriamente sospesa;

Il **Canton NE**, la **SA-OW**, l'**AVOP-VD**, la **JHL**, il **BHW-BS** e la **FJF-VD** per motivi tecnici accolgono favorevolmente l'aumento della percentuale della quota di personale che esplica un'attività pedagogica con una formazione riconosciuta. Per motivi inerenti al mercato del lavoro sostengono la possibilità di concedere delle eccezioni. Il **JDK-LU** chiede tuttavia che il mancato raggiungimento della percentuale non comporti conseguenze finanziarie dirette, bensì che anche in questo caso venga concesso un termine purché l'istituto sia in grado di comprovare gli sforzi intrapresi in tale ambito. L'**OJ-GE** rileva inoltre che tutti gli istituti del Canton Ginevra dispongono di personale qualificato quasi nella misura del 100 per cento.

L'**Integras** e la **zkj-ZH** si dicono favorevoli all'aumento della quota, ma nel contempo sono contrari a una disposizione derogante poiché potrebbe indurre a offrire una qualità inferiore. La **zkj-ZH** si rammarica del peggioramento della situazione per gli istituti che dispongono di una quota ancora più elevata. Alla stessa stregua anche l'**AGOER** deplora che la quota venga fissata soltanto al 75%. Essa è del parere che tale quota debba ascendere al 100%. Inoltre nel fatto di concedere un'eccezione del 66% intravede il rischio di un ulteriore calo della qualità. Anche l'**AGOER** chiede dunque lo stralcio della disposizione derogante. In favore dello stralcio di questa regola derogatoria si esprime pure l'**HG-GE**.

La **CDOS** e il **Canton BL** respingono l'aumento della quota. Secondo il **Canton BL** non sussiste alcun motivo di carattere tecnico per escludere dal diritto ai sussidi un istituto che ha sempre adempito la quota attuale e coperto il resto con personale in possesso di una formazione secondaria superiore. Inoltre già oggi le direzioni degli istituti si lamentano che la ricerca di personale qualificato è sempre più difficoltosa. Ciò dipende dal fatto che ultimamente le formazioni a livello terziario si scostano vieppiù dalla pratica. Anche la **CDOS** parte dal presupposto che la quota prevista sinora permetteva di svolgere un lavoro qualitativamente di buon livello ed è del parere che non vi sia la necessità di un aumento di tale quota. Inoltre rinvia al nuovo orientamento in atto nell'ambito della formazione sociale con l'introduzione della formazione secondaria superiore. Spetta innanzitutto al mercato del lavoro manifestare certi fabbisogni e non sono certo le esigenze federali che devono incentivare determinate evoluzioni. Il **Canton TG**, la **DSG-LU** e la **VSR-BE** reputano l'attuazione dell'aumento della quota minima problematica per motivi inerenti al mercato del lavoro. Già attualmente il Canton TG deve poter far capo a collaboratori provenienti dalla Germania che però non sempre ottengono la dichiarazione di equipollenza da parte dell'UFFT. La **DSG-LU** fa notare di essere pienamente favorevole alle attuali esigenze in materia di quote, poiché un aumento coinvolgerebbe le sue direttive cantonali e la metterebbe dinnanzi al problema del loro adeguamento. La **DSG-LU** osserva che con il raggiungimento della quota attuale è stato possibile accertare che gli istituti lavorano a un livello tecnico molto elevato. La **VSR-BE** propone in alternativa un «supplemento per le zone discoste» (ossia per le ubicazioni al di fuori delle zone urbane), che coprirebbe la lacuna tra l'attuale 66% e il nuovo 75% senza una riduzione dei sussidi.

Il **Canton BE** chiede un mantenimento della quota dei due terzi per quanto concerne il personale del livello terziario. Gli istituti che devono adempiere la quota dei tre quarti in ragione di un fabbisogno comprovato (ad es. maggiore inclinazione alla violenza dei collocandi), devono poter ricevere indennità suppletive da parte della Confederazione. Nel caso dell'aumento della quota occorrerebbe anche tener conto dei diplomi nell'ambito sociale a livello di formazione secondaria superiore. Per le piccole strutture decentralizzate il rispetto di una quota maggiore appare più difficile, dal momento che sul mercato del lavoro quest'ultime sono svantaggiate rispetto agli istituti di grandi dimensioni ubicati in zone centrali.

La **LlWJ** e il **THS-LU** si dicono favorevoli all'aumento della quota, nella pratica temono tuttavia una riduzione al 75% della quota sinora più elevata. Chiedono dunque che contestualmente venga nuovamente introdotto un sistema di bonus; la **LlWJ** auspica limitarlo all'85%. Anche secondo **SJ-NE** fissando la quota al 75% e il finanziamento dell'89% si incentiva l'assunzione di personale meno qualificato.

L'**UFaG-TI**, **CURAVIVA** e la **FBS-VD** sono del parere che gli istituti con quote più elevate dovrebbero beneficiare di sussidi maggiori. Secondo loro si penalizzano finanziariamente i Cantoni che sinora si sono impegnati a raggiungere una quota elevata. Chiedono dunque il mantenimento del sistema del bonus che come sinora esercita un notevole influsso sulla garanzia della qualità.

g. l'istituto dispone di un personale socio-pedagogico il cui effettivo corrisponde al grado di difficoltà dei collocandi;

Secondo l'**AGOER** senza l'indicazione degli effettivi minimi questa disposizione è troppo imprecisa.

i. almeno un terzo dell'insieme dei giorni di permanenza sono giorni riconosciuti. Sono considerati riconosciuti i giorni di permanenza ripartiti su fanciulli, adolescenti e giovani adulti ai sensi dell'articolo 5 capoverso 1 lettera b della legge e dell'articolo 4 della presente ordinanza. I giorni di permanenza delle persone, per le quali l'assicurazione per l'invalidità versa dei sussidi, non sono riconosciuti;

Secondo la **CDOS** e il Canton **BL** i giorni di permanenza delle persone per le quali l'assicurazione per l'invalidità versa dei sussidi vanno precisati per lo meno a livello di direttiva.

Secondo il Canton **BL** e **SJ-NE** l'esclusione dei richiedenti l'asilo (direttiva 13.4) non trova alcuna base legale nell'articolo 5 capoverso 1 lettera b numero 2 LPPM. L'argomento dell'esclusione dei doppi sussidi (direttiva 13.4) è un pretesto.

j. l'istituto offre un'assistenza completa, sull'arco di tutto l'anno e delle 24 ore. Sono ammessi al massimo 14 giorni di vacanze aziendali all'anno;

Integras, l'**HG-GE** e la **zkj-ZH** sono favorevoli a questa regolamentazione, rendono tuttavia attenti alle pertinenti conseguenze nell'ambito del fabbisogno di personale, di cui non si è tenuto sufficientemente conto nel modello di calcolo.

Stando al **BWH-BS** gli istituti che non prevedono vacanze aziendali dovrebbero percepire un indennizzo suppletivo, visto che la soluzione proposta comporta un notevole onere finanziario.

k. l'offerta dell'istituto deve essere in sintonia con il diritto federale.

Secondo il Canton **BL** tale disposizione è pacifica e può dunque essere stralciata.

³ Gli istituti con scuole speciali, la cui clientela è principalmente stata collocata per una formazione speciale, non sono riconosciuti.

Per la **CDOS**, i Cantoni **BL** e **BE** nonché per l'**AJB-ZH** la definizione di scuole speciali non è chiara. Secondo il Canton **BE** non vi è una definizione uniforme valida per tutti i Cantoni della formazione speciale. Suggestisce di stralciare tale capoverso dal momento che le condizioni del riconoscimento sono chiaramente definite dagli articoli 1, 4 e 5 OPPM.

La **SA-OW** si rammarica molto della soppressione del sovvenzionamento delle spese scolastiche e fa notare che in questo caso è in atto un importante trasferimento dei costi a carico dei Cantoni.

Per l'**AJB-ZH** è poco chiaro se le prestazioni scolastiche a favore di giovani ritirati dalla scuola vengano presi in considerazione o meno per il sovvenzionamento.

Secondo **CURAVIVA** occorre garantire che anche per le scuole speciali interne degli istituti non più sovvenzionati dall'UFG possa applicarsi almeno il periodo di transizione di tre anni previsto dalla NPC, mentre i Cantoni devono accordare le prestazioni dell'AI erogate sinora.

Art. 2 Prova della necessità

¹ La prova della necessità (art. 3 cpv. 1 lett. a della legge) contiene le indicazioni su:

- a. l'evoluzione della necessità di posti nonché il grado di occupazione dei singoli istituti durante gli ultimi cinque anni;
- b. l'offerta attuale di posti;
- c. lo scambio intercantonale di collocamenti;
- d. l'evoluzione futura della necessità di posti.

² Per valutare la necessità l'UFG consulta le statistiche dell'Ufficio federale di statistica (UST), segnatamente le statistiche riguardanti la giustizia penale.

³ I Cantoni forniscono all'UST i dati necessari per l'allestimento delle pertinenti statistiche.

Il **Canton BE** auspica una pianificazione a lungo termine e non soltanto una pianificazione che tenta di giustificare i cambiamenti nell'ambito del numero dei posti. Suggerisce di offrire agli istituti i mezzi e di indicare le vie affinché quest'ultimi possano reagire in modo flessibile a repentine riduzioni o aumenti delle necessità di posti. Secondo detto Cantone una pianificazione troppo rigida rischia di essere poco flessibile e di cagionare a lungo termine un aumento dei costi.

Il **Canton FR** chiede nella procedura di consultazione della NPC se nel caso dello scambio intercantonale di collocamenti si tratta dello scambio cantonale o di quello previsto dal concordato.

Il **Canton NE**, il **SPJ-VD** e l'**AVOP-VD** suggeriscono di non tenere soltanto conto dei dati delle statistiche riguardanti la giustizia penale bensì anche di quelli riguardanti collocamenti di diritto civile. Per quanto concerne la scelta delle ubicazioni, secondo il **SPJ-VD** occorrerebbe che, oltre alle valutazioni statistiche, entrassero in linea di conto anche fattori come la vicinanza e la distanza rispetto all'ambiente di provenienza incluse le possibilità del lavoro in seno alla famiglia.

CURAVIVA dubita che i Cantoni possano dar seguito per tempo alle esigenze poste da questa pianificazione.

La **JHL** chiede che la Confederazione metta a disposizione degli strumenti adeguati per valutare l'evoluzione futura della necessità di posti.

La **LiwJ** chiede che la diversificazione delle offerte sia garantita da una pianificazione a livello nazionale e dalle condizioni di riconoscimento. Nel modello di calcolo occorre tenere meglio conto della diversificazione.

La **VSR-BE** propone di procedere alle pianificazioni in modo centralizzato e di prendere in considerazione anche altri fattori (cambiamenti politici, ripercussioni del nuovo diritto penale minorile, ecc.).

Il **BWH-BS** suggerisce che la Confederazione chieda al Cantone di mettere a disposizione degli istituti i dati della pianificazione.

Art. 3 Formazioni riconosciute

Sono riconosciute le formazioni seguenti:

- a. una formazione parallela all'impiego iniziata o conclusa nell'ambito del lavoro sociale (educazione specializzata, assistenza sociale, animazione socioculturale) in una scuola specializzata superiore o in una scuola universitaria professionale;

- b. una formazione universitaria completa adeguata alla funzione nell'istituto d'educazione o una formazione equivalente con, dopo la conclusione degli studi, un'attività professionale educativa specifica di almeno sei mesi come educatore svolta presso un'istituzione.

Il **Canton BL** è d'accordo con le esigenze in materia di formazione del personale che esplica un'attività pedagogica.

Secondo il **Canton SG** la definizione delle formazioni professionali riconosciute è troppo ristretta e chiede che, nell'interesse della collaborazione interdisciplinare, possano venir assunti anche altri specialisti la cui formazione permetta di esercitare un'attività pedagogica.

L'**OP-GE** chiede che anche i «maîtres socioprofessionnelles» siano considerati una categoria riconosciuta.

L'**AGOER** suggerisce di estendere il riconoscimento dei diplomi a quelli del settore sanitario, poiché le persone in possesso di quest'ultimi completano sovente i gruppi di lavoro pluridisciplinari. L'**AGOER** chiede inoltre perché non sono più riconosciuti gli specialisti e chi finanzia le perizie previste dal nuovo diritto penale minorile.

L'**AVOP-VD** si dice favorevole al fatto che ora siano riconosciute anche le formazioni a livello di scuole specializzate superiori.

La **VSR-BE** chiede che in una nuova lettera c si stabilisca che la persona responsabile della direzione dell'istituto, oltre a una formazione sociopedagogica superiore riconosciuta, abbia seguito anche una formazione complementare in materia di gestione aziendale.

Art. 5 Condizioni suppletive per il riconoscimento di istituti privati

Gli istituti d'educazione privati, oltre alle condizioni di cui all'articolo 1 capoverso 2, devono adempiere le condizioni seguenti:

- a. il responsabile è una persona giuridica riconosciuta di pubblica utilità. Uno dei suoi scopi principali è di gestire un istituto d'educazione per fanciulli e adolescenti penalmente collocati o il cui comportamento sociale è gravemente turbato;
- b. il Cantone riconosce l'istituto d'educazione e versa, eventualmente con altri Cantoni, un sussidio adeguato per l'esercizio;
- c. il finanziamento dell'esercizio è assicurato.

La **VSR-BE** chiede una nuova lettera d con il tenore seguente: i Cantoni disciplinano le basi legali per l'esercizio degli istituti privati.

Il **BWH-BS** esorta la Confederazione a prescrivere ai Cantoni di riconoscere siffatti istituti cantonali e privati come equivalenti e di trattarli finanziariamente di conseguenza.

La **SA-ZH** chiede il completamento della lettera b nel senso che il Cantone d'ubicazione è competente per il versamento di un sussidio per l'esercizio (sussidio d'ubicazione) agli istituti privati pari ad almeno il 10% del valore dell'immobile.

Art. 6 Condizioni e oneri inerenti al riconoscimento

L'UFG subordina il riconoscimento a condizioni e lo vincola a oneri che assicurano un esercizio conforme allo scopo dell'istituto d'educazione.

Secondo la **CDOS** e il **Canton BE** non è assolutamente chiaro quali condizioni e oneri s'intendano. Il **Canton BE** è del parere che sono già definiti in modo esaustivo negli articoli 1, 4 e 5. Respinge altre disposizioni particolareggiate poiché ciò è in contraddizione con la filosofia alla base della NPC e crea doppioni.

Art. 7 Modifiche delle condizioni di riconoscimento; revoca del riconoscimento

¹ L'autorità cantonale competente comunica per scritto e senza indugio all'UFG qualsiasi modifica della situazione di fatto o giuridica che è stata determinante per il riconoscimento.

² L'UFG adegua la decisione di riconoscimento quando le circostanze si sono modificate sostanzialmente.

³ Revoca il riconoscimento se le condizioni per la concessione di sussidi non sono più adempiute o se, nonostante un avvertimento, le condizioni e gli oneri non sono osservati.

⁴ Può revocare il riconoscimento qualora il beneficiario dei sussidi li abbia ottenuti affermando cose false o occultando fatti.

⁵ Il riconoscimento diventa caduco se, durante un periodo di tre anni consecutivi, il numero minimo di giorni di permanenza determinanti (art. 1 cpv. 2 lett. c o i) non è stato raggiunto.

Il **Canton BL** è del parere che il riconoscimento e la revoca di quest'ultimo debba essere di competenza dei Cantoni.

La **VSR-BE** chiede un nuovo capoverso 6 con il tenore seguente: Se la Confederazione constatata che mancano le basi legali cantonali, può revocare il riconoscimento dopo cinque anni.

Art. 8 Inizio e fine del diritto al sussidio

¹ Il diritto al sussidio inizia al più presto il 1° gennaio dell'anno civile seguente il riconoscimento.

² Termina con la soppressione di un'offerta, con la chiusura dell'istituto d'educazione o con la revoca del riconoscimento.

Secondo il **BWH-BS**, nonostante la soppressione di un'offerta è possibile che si debba continuare a versare il salario. Per questo motivo la Confederazione dovrebbe essere tenuta a versare per altri tre mesi i sussidi in caso di soppressione imprevista di offerte.

Sezione 2: Calcolo

Art. 9 Sussidi forfetari

³ I costi del personale riconosciuti risultano dall'effettivo del personale riconosciuto moltiplicato per 94°340 franchi del 100 per cento dei posti. Tale importo soggiace a un'indicizzazione annuale corrispondente alla compensazione del rincaro per il personale federale.

Per la **SA-OW**, **Integras** e il **THS-LU** il calcolo del salario forfetario è comprensibile.

Il **Canton NE** e **SJ-NE** non sono convinti dell'affidabilità dei calcoli che hanno permesso di determinare i costi medi del personale e deplorano una mancanza di trasparenza. Il Canton NE è inoltre del parere che anche il numero degli educatori presenti in un Cantone devono entrare in linea di conto.

Secondo **Integras**, l'**AVOP-VD** e il **BWH-BS** i costi salariali per collaboratori più anziani ed esperti è troppo basso. **Integras** chiede che ogni Cantone fornisca il suo sostegno a questo sistema e partecipi all'onere cagionato dai collaboratori con un salario maggiore. Il **BWH-BS** chiede l'aumento dell'importo forfetario a 96°000 franchi. La **FJF-VD** evidenzia inoltre che per quanto concerne i sussidi questo calcolo dei costi del personale penalizza gli istituti che offrono condizioni di lavoro d'avanguardia e attraenti e incoraggia all'occorrenza anche la rotazione dei posti di lavoro.

Secondo i **Cantoni FR** e **NE**, l'**OJ-GE**, l'**OP-GE**, l'**AGOER**, il **LiwJ**, l'**HG-GE** e la **FJF-VD** i costi salariali variano da regione a regione (costi salariali, concentrazione di personale, contratti collettivi, orari di lavoro nonché percentuale di personale qualificato). Queste differenze non sono state considerate al momento di introdurre i costi unitari del personale. L'**OP-GE** constata che nel Canton Ginevra i costi del personale superano del 15% circa quelli dei Cantoni limitrofi. Stando all'**AGOER** il salario medio a Ginevra ascende a 94°817 franchi per un posto a tempo pieno senza i contributi del datore di lavoro. Secondo l'**HG-GE** il salario medio degli educatori di mezza età a Ginevra ascende a 87°229 franchi; a questo salario occorre aggiungere il 21% di contributi del datore di lavoro. Nel caso di un posto di lavoro a tempo pieno i pertinenti costi salariali ammontano a circa 105°547 franchi. Stando a quanto afferma il **Canton NE** gli educatori di questo Cantone lavorano in media 47 ore alla settimana; i costi del personale (incluso il contributo del datore di lavoro) ascendono mediamente all'incirca a 113°000 franchi.

Il **Canton FR** suggerisce di calcolare un importo forfetario cantonale. In tal caso sarebbe possibile fondare il rincaro su meccanismi di compensazione cantonali e non su quelli che applica la Confederazione. La **LiwJ** propone in tale contesto l'introduzione di una quota cantonale e/o dell'indennità di residenza tenendo conto delle valutazioni statistiche del costo della vita nei singoli Cantoni.

Il **Canton VS**, l'**OJ-GE** e la **CP-VS** considerano la fissazione della quota oggetto di finanziamento all'89% come una sanzione visto che sinora hanno sempre cercato di assumere il 100% di personale con una formazione e ora si ritrovano finanziariamente svantaggiati. I **Cantoni FR** e **VS** sono del parere che la fissazione di tale quota oggetto di finanziamento contrasta con gli sforzi profusi sinora e intesi a migliorare la qualità. Il **Canton FR** chiede lo stralcio di tale fissazione. La **CP-VS** si vede obbligata ad assumere da subito soltanto personale non qualificato. Ciò tuttavia è attuabile soltanto a medio termine e mediante partenze naturali.

Il **Canton NE** teme che la quota scenderà visto che l'incentivo finanziario diretto per una quota il più possibile elevata viene meno. Auspica che la quota media oggetto di finanziamento fissata all'89% venga periodicamente esaminata e all'occorrenza adeguata, in particolare se la quota dovesse salire.

⁴ L'effettivo del personale riconosciuto è calcolato in base all'offerta riconosciuta dell'istituto secondo la chiave di ripartizione seguente:

a. Offerta di base	Supplemento per	Effettivo di personale riconosciuto in percentuale di occupazione
1. Gruppo abitativo socio-pedagogico		450%
2. Istituto di piccole dimensioni (7-10 posti)	istituto	100%
3. Gruppo più grande dell'istituto di piccole dimensioni	posto, dall'11° posto	10%
b. Offerte suppletive	Supplemento per	Effettivo di personale riconosciuto in percentuale di occupazione
1. Gruppo ammissione d'urgenza/diagnosi	gruppo	150%
2. Carattere chiuso	gruppo	150%
3. Reparto disciplinare	gruppo	10%
4. Formazione professionale con scuola interna	gruppo	60%
5. Formazione professionale senza scuola interna	gruppo	50%
6. Struttura di giorno in modo forfetario	gruppo	200%
7. Livello progressivo	posto	25%

Il **Canton BE** trova che in ragione delle diverse necessità degli istituti le percentuali di occupazione fissate in modo forfetario sono troppo rigide e propone dunque l'introduzione di una fascia all'interno della quale ogni istituto viene classificato. Per un gruppo di collocandi con un'elevata inclinazione alla violenza occorre calcolare il 550%, in questo caso il supplemento per gruppi abitativi chiusi dovrebbe ascendere soltanto ancora al 120%.

I **Cantoni BL e BS** respingono siffatto modello di calcolo e chiedono un sussidio forfetario per singolo posto per ogni offerta di prestazione definita con una graduazione secondo l'occupazione effettiva. In questo caso l'organizzazione istituzionale sarebbe compito del Cantone. Il Cantone dovrebbe periodicamente comprovare il rispetto delle esigenze federali. La Confederazione si limiterebbe a verificare per campioni l'attuazione concreta all'interno degli istituti. Soltanto così sarebbe possibile eliminare i doppioni. Secondo i **Cantoni BL e BS**, il **JDK-LU** e **SJ-NE** il modello proposto cementa le strutture esistenti, è poco flessibile e non permette di reagire a evoluzioni di carattere dinamico. Sono in particolare gli istituti speciali che perdono una parte elevata di sussidi, mentre gli istituti tradizionali rientrano perfettamente nello schema predefinito. In questo modo non si fa altro che impedire una maggiore apertura e diversificazione delle offerte dimenticando però che dette offerte potrebbero all'occorrenza essere più economiche ed efficaci.

La **BeoB-BE** si rammarica che il progetto dell'OPPM non soddisfi più le esigenze particolari di giovani inadatti a essere inseriti in un gruppo.

Per il **SA-OW** è poco chiaro se il 450% per gruppo sia sufficiente.

L'**OJ-GE** critica gli effettivi perché si tratta di effettivi minimi.

I seguenti partecipanti all'indagine conoscitiva sono del parere che l'effettivo di personale proposto per gruppo del 450% non sia sufficiente. Se fornito, tra parentesi è indicato l'effettivo di personale auspicato. Siffatti calcoli si fondano sull'esigenza della doppia presenza del personale che esplica attività pedagogica nei momenti particolarmente rilevanti dal punto di vista educativo, quella degli orari d'apertura validi sull'arco di tutto l'anno, quella delle responsabilità educative ecc.: **AJV-ZH**, **AGOER** (600%), **AVOP-VD** (550-600%), **CURAVIVA** (500%), **Integras** (550%), **JHL** (550%), **BWH-BS** (500-550%; inoltre i gruppi esterni agli istituti vanno equiparati agli istituti di piccole dimensioni), **HG-GE** (550%), **JDK-LU**, **THS-LU** (550-900% in funzione della dimensione del gruppo e di grado di difficoltà della clientela), **JF-OW** (550%), **FJF-VD** (600%), **zkj-ZH**.

Il **Canton VS** è del parere che all'effettivo del personale è stato attribuito un valore troppo elevato e che in particolare l'esigenza minima del 400% per gruppo sia troppo elevato. Secondo questo Cantone tale circostanza va riesaminata. Alla stessa stregua per **SJ-NE** è incomprendibile per quale motivo un gruppo, che dispone di meno del 400%, non venga riconosciuto come un'offerta sussidiabile. Chiede che gli istituti di grandi dimensioni possano anche disporre di un effettivo di personale inferiore in ragione delle possibili sinergie. Per la **CP-VS** il calcolo dell'effettivo del personale è troppo limitato. La CP-VS non dispone dell'effettivo minimo richiesto e dovrebbe aumentarlo, ma nel contempo perderebbe i sussidi a ragione del nuovo tipo di calcolo delle quote. In ogni caso sia il Cantone sia l'istituto sono perdenti per quanto concerne l'aspetto finanziario.

CURAVIVA, **HEBL**, l'**HG-GE** e il **JDK-LU** criticano che la percentuale riguardante le persone responsabili della direzione degli istituti, i quali comunque devono disporre di una formazione completa riconosciuta, non venga sufficientemente considerata nell'effettivo di base di ogni gruppo. L'**HG-GE** parte dal presupposto che per ogni gruppo occorra includere nel calcolo almeno un 50% per la direzione.

Altri partecipanti all'indagine conoscitiva elencati qui di seguito censurano il fatto che nel modello di calcolo non si tiene debitamente conto mediante un'apposita percentuale degli specialisti dell'ambito terapeutico e della supervisione. Per tali partecipanti all'indagine sono indispensabili prestazioni terapeutiche nell'ambito stazionario. In tal modo da un canto è possibile fornire un importante contributo all'accertamento e dall'altro ridurre le conseguenze tardive. La supervisione è inoltre una misura indispensabile per garantire la qualità:

- **Canton BL** (per il MZA-BL l'esclusione dell'offerta terapeutica dal sovvenzionamento significa un ammanco di 400'000 franchi all'anno);

- **Canton BE** (chiede per ogni posto una percentuale di occupazione del cinque per cento per le prestazioni terapeutiche);
- **OJ-GE; CURAVIVA; HG-GE** (si rammaricano che i praticanti non sono più sussidiabili);
- **DSG-LU; HEBL** (chiedono che per gli istituti speciali interregionali di notevole rilevanza per l'esecuzione delle pene e delle misure, con elevate perdite per quanto concerne i sussidi, vengano previste disposizioni speciali);
- **AJV-ZH; LlwJ** (gli specialisti, indispensabili per la specializzazione dell'istituto e l'allestimento delle perizie, vanno presi in considerazione nelle basi di calcolo);
- **BJW-BE; BeoB-BE** (si rammaricano che il nuovo sistema non istituisca incentivi che permettano di ampliare con urgenza il lavoro terapeutico e specifico per tipo di delitto);
- **VSR-BE; MZA-BL** (chiedono l'introduzione di un'offerta suppletiva «Psicoterapia» con una percentuale di occupazione del 150% per gruppo);
- **THS-LU** (precisa che sovente sono specialmente le giovani donne a soffrire delle forme meno appariscenti di disturbi psichici, che vanno individuate e curate per tempo. Per questo motivo THS-LU chiede che nel calcolo del sussidio si includano gli specialisti e ciò a dipendenza delle dimensioni e dell'offerta. Tale supplemento deve corrispondere almeno alle spese delle sezioni chiuse);
- **SJ-NE;**
- **SA-ZH** (chiede l'introduzione di un 5% per posto per prestazioni terapeutiche).

I **Cantoni BL e BS** criticano la soppressione totale del sussidio a favore delle spese scolastiche. L'elevata qualità delle case d'educazione con scuola interna risiede proprio nella stretta collaborazione tra i settori sociopedagogici e scolastici. Gli educatori lavorano pure all'interno della scuola e il corpo insegnante s'impegna anche al di fuori degli orari delle lezioni. Sarebbe dunque adeguato un indennizzo di queste prestazioni molto importanti nel quadro di un supplemento per la struttura di giorno. La **HEBL** chiede in particolare un contributo per gli insegnanti con una formazione complementare nell'ambito della pedagogia curativa, visto che queste prestazioni oltrepassano il normale ambito scolastico. **CURAVIVA** e la **LlwJ** chiedono di calcolare 250% per la struttura di giorno interna, se il 50% è coperto da insegnanti. In questo contesto gli insegnanti sono indispensabili poiché forniscono un importante contributo nell'ambito della risocializzazione. Secondo la **VSR-BE** le lezioni scolastiche impartite all'interno dell'istituto vanno sussidiate anche per i giovani che non hanno ancora assolto l'obbligo scolastico. L'**OP-GE** sottolinea inoltre che proprio nell'ambito chiuso le prestazioni fornite dalla scuola sono indispensabili. Inoltre si chiede come vengano indennizzate le prestazioni complementari nell'ambito dei laboratori interni nel modello proposto.

Secondo la **BFV-BS** e il **JDK-LU** occorre procedere a una distinzione tra l'effettivo del personale che si occupa dei gruppi di fanciulli e di quello che si occupa dei gruppi di giovani, poiché tale tipo di clientela presenta notevoli differenze.

L'**AJB-ZH** suggerisce di riconsiderare la situazione particolare del personale dei centri di transizione e all'occorrenza di concedere un supplemento. Inoltre propone di menzionare separatamente i livelli progressivi e l'assistenza successiva. Anche il **JDK-LU** avanza una richiesta in tal senso.

L'**AJV-ZH** chiede che vi sia la possibilità di intavolare trattative individuali con l'UFG al di fuori del modello molto rigido per le prestazioni speciali (come ad es. la privazione della libertà nel caso di minori).

La **zkj-ZH** postula l'introduzione di una nuova categoria: un anno nel corso del quale scegliere l'indirizzo professionale dopo la scuola dell'obbligo con un supplemento per posto pari al 60%. Questa categoria corrisponde a un fabbisogno crescente.

Inoltre **LlWJ** chiede che le possibilità interne di seguire la scuola, conseguire un attestato e seguire una formazione professionale vengano considerate per l'effettivo del personale.

La **BeoB-BE** evidenzia come la sempre maggiore inclinazione dei giovani alla violenza richiede personale supplemento. All'interno di una stazione d'osservazione vi è un fabbisogno supplemento di personale pari al 50% circa. Il modello proposto non ne tiene conto.

L'**HG-GE** chiede per gli istituti che dispongono di numerosi piccoli gruppi ripartiti geograficamente il supplemento previsto per gli istituti di piccole dimensioni.

Il **THS-LU** nota che nel caso delle offerte complementari sono completamente assenti le forme d'assistenza aperte e onerose in termini di personale. Il **THS-LU** chiede l'introduzione della categoria «assistenza aperta onerosa in termini di personale», alla quale va attribuita una percentuale pari al 150%.

⁵ Per il calcolo dei sussidi d'esercizio fanno stato i giorni di permanenza riconosciuti nel periodo dal 1° agosto dell'anno civile precedente fino al 31 luglio dell'anno in corso. Tali giorni sono definiti all'interno di fasce percentuali e determinano il coefficiente per l'ammontare dei sussidi conformemente ai livelli seguenti:

Livello	Fascia in per cento	Coefficiente
1	100%	100%
2	95-99%	97%
3	90-94%	92%
4	85-89%	87%
5	80-84%	82%
ecc.		

I **Cantoni BL, SG** e l'**AJV-ZH** trovano piuttosto sconcertante l'introduzione di un nuovo periodo per il conteggio (anche se la richiesta di usufruire di dati aggiornati è comprensibile). Essi si esprimono a favore del mantenimento dell'anno civile che corrisponde anche alla base di calcolo della CIIS. Anche il **BWH-BS** suggerisce di esaminare se non sarebbe più ragionevole adeguare l'esercizio annuale all'anno in cui è stato concesso il riconoscimento.

L'**AJV-ZH** critica che ci si fondi su un'occupazione pari al 100%, sebbene quest'ultima nell'ambito dell'esecuzione delle misure non sia realistica.

I **Cantoni NE** e **FR** nonché **SJ-NE**, l'**OJ-GE**, l'**UFaG-TI** e il **BWH-BS** constatano che è difficile mantenere il 31 luglio a causa delle ferie estive e chiedono che l'anno di calcolo venga posticipato o anticipato di un mese.

⁶ Se la quota (art. 1 cpv. 2 lett. f) non è raggiunta, i costi del personale riconosciuti sono ridotti del 10 per cento per il periodo effettivo durante il quale la quota non è stata raggiunta.

Integras, l'**HG-GE** e la **zkj-ZH** chiedono lo stralcio di tale capoverso poiché fissa un pregiudizio finanziario troppo esiguo. Ciò potrebbe costituire un incentivo a non raggiungere la quota.

Sezione 3: Accordo di prestazione

Art. 10

¹ L'UFG e l'autorità cantonale competente concludono un accordo di prestazione (art. 7 cpv. 2 della legge). L'accordo di prestazione contiene le indicazioni seguenti:

- a. l'elenco degli istituti d'educazione sussidiabili;
- b. l'offerta riconosciuta di ogni istituto;
- c. i costi del personale riconosciuti per ogni istituto;
- d. la fascia dei giorni di permanenza riconosciuti;
- e. il sussidio d'esercizio forfetario annuale per ogni istituto;
- f. le conseguenze in caso di inadempienza provvisoria della quota dei tre quarti ai sensi dell'articolo 1 capoverso 2 lettera f.

Secondo la **CDOS** la conclusione di un accordo di prestazione tra Confederazione e Cantoni comprende l'obiettivo di trasferire ai Cantoni la responsabilità operativa per l'impostazione da dare alle offerte, la garanzia della qualità e la pianificazione dei fabbisogni nel quadro di parametri fissati a livello nazionale. Il progetto in questione non rispecchia sufficientemente tale obiettivo. La Confederazione continua a incidere profondamente sugli interessi operativi e le strutture dei Cantoni mediante numerose disposizioni particolareggiate. L'elevata densità normativa va a scapito della flessibilità. Proprio nell'ambito dell'aiuto stazionario alla gioventù si riscontra una grande varietà di proposte alle quali esigenze strutturali tanto dettagliate non convengono. Per l'istituto resta in vigore un doppio sistema di verifica. In alcuni punti la ripartizione dei compiti è poco chiara; si spreca così la possibilità di introdurre una regolamentazione veramente nuova grazie all'accordo di prestazione. Già attualmente i Cantoni effettuano un'intensa gestione della qualità nel quadro della CIIS presso gli istituti. La Confederazione dovrebbe tenerne conto e rinunciare ai suoi controlli. La Confederazione deve limitarsi a definire alcuni pochi punti cardine e, per quanto concerne il numero dei posti, fondarsi sulla pianificazione dei fabbisogni del Cantone. Anche il **Canton BS** condivide tale parere. Non riesce a comprendere per quale motivo l'UFG vuole continuare a effettuare verifiche sul posto. Ogni anno il Canton BS esegue controlli riguardanti la qualità molto più approfonditi.

Anche se il **Canton BL** mostra interesse per la conclusione di un accordo di prestazione con la Confederazione, dubita tuttavia del diritto (formulato in tale articolo in modo assoluto) della Confederazione di concludere un siffatto accordo.

Per il **Canton BE** non è chiaro cosa possa succedere in caso di controversie tra il Cantone e la Confederazione. Chiede se in tal caso trova applicazione la legge sui sussidi (art. 35 cpv. 1 LSu) o la legge federale sul Tribunale federale (art. 120 LTF) e a tal proposito suggerisce di inserire una disposizione chiara in materia.

L'**OP-GE** è l'organo responsabile della Clairière. Sottolinea il carattere chiuso e molto specifico di tale istituto e chiede di poter firmare l'accordo di prestazione unitamente al Servizio cantonale di collegamento.

L'**UFaG-TI** elogia il futuro rafforzamento del Servizio cantonale di collegamento grazie alla conclusione degli accordi di prestazione e il miglioramento della collaborazione.

L'**AJB-ZH** non comprende per quale motivo gli istituti non siano loro medesimi contraenti e non siano anche loro tenuti a firmare l'accordo di prestazione.

CURAVIVA, **Integras**, il **JHL**, la **zkj-ZH**, il **BWH-BS** e l'**HG-GE** chiedono inoltre di precisare nell'accordo di prestazione che i Cantoni sono tenuti a sostenere e promuovere le esigenze qualitative della Confederazione e sono responsabili per la molteplicità e il rinnovamento delle offerte. Negli accordi di prestazione va pure stabilito che gli istituti mettono a disposizione un numero sufficiente di posti di formazione. Secondo **CURAVIVA** gli accordi di prestazione devono necessariamente comprendere una disposizione transitoria in merito alla

garanzia di finanziamento da parte del Cantone. Poiché **Integras** è a favore della soppressione della regolamentazione speciale riguardante le quote, la fondazione chiede lo stralcio della lettera f. Il **BWH-BS** chiede in particolare che nell'accordo di prestazione sia sancito l'obbligo d'informazione nei confronti della Confederazione e degli organi responsabili (segnatamente anche in merito ai contenuti degli accordi di prestazione).

² L'accordo di prestazione ha una durata di quattro anni. È rinnovato se l'UFG, esaminando le condizioni per il riconoscimento, constata che continuano ad essere adempite.

I **Cantoni BL e BE** sono del parere che per motivi di economia amministrativa l'esame delle condizioni per il riconoscimento deve essere compito dei Cantoni. Ritengono che l'esame periodico degli istituti da parte dell'UFG sia superfluo.

Il **Canton NE** chiede l'innalzamento della durata dell'accordo da quattro a cinque anni, affinché gli istituti riconosciuti possano beneficiare di una maggiore stabilità del sistema.

L'**AVOP-VD** chiede un accordo di prestazione di cinque anni in sintonia con la durata quinquennale dell'accordo di prestazione cantonale.

Capitolo 2: Sussidi di costruzione

Art. 12 Metodo di calcolo

² Se il metodo dei sussidi forfetari per singolo posto comporta una variazione superiore al 30 per cento rispetto al preventivo o se l'applicazione del sussidio forfetario per singolo posto si rivela essere sproporzionato, sono presi in considerazione i costi effettivi.

Secondo il **Hochbauamt des Kantons Basel-Landschaft (HBA-BL)** l'interpretazione del metodo di calcolo può dar adito a malintesi: è corretto partire dal presupposto che una variazione inferiore al 30 per cento è considerata come proporzionata? In proposito il Cantone auspica una precisazione.

Art. 14 Limite inferiore dei sussidi di costruzione

Non sono concessi sussidi federali inferiori a 100'000 franchi (art. 4 cpv. 4 della legge).

Il **Canton FR** evidenzia che nel quadro della CIIS è possibile inserire nel conto d'esercizio degli istituti, riconosciuti da quest'ultima, costi d'investimento e di rinnovamento a partire da 50'000 franchi. Il Canton FR propone di armonizzare in tal senso anche il disciplinamento federale.

Il **Canton VS** chiede lo stralcio di questo articolo poiché per il Cantone ne risulterebbe un onere maggiore, in particolare in caso di rinnovamenti.

Art. 15 Determinazione dei sussidi forfetari e dei supplementi; adeguamento all'evoluzione dei costi e al rincaro

² Periodicamente esamina i sussidi forfetari e i supplementi fissati e, d'intesa con il DFF, li adegua. Nel frattempo l'UFG li adatta annualmente in funzione dell'evoluzione dell'indice svizzero dei prezzi delle costruzioni.

Il **SPJ-VD** chiede che invece dell'indice svizzero dei prezzi delle costruzioni (IVA inclusa) venga preso in considerazione l'indice dell'Ufficio federale della statistica (IVA esclusa).

Art. 18 Supplementi e riduzioni

¹ Il DFGP fissa i supplementi seguenti:

- c. per i costi accessori di costruzione di un impianto scolastico;

Contrariamente a quanto avviene per i sussidi d'esercizio, nel caso dei sussidi forfetari di costruzione il **Canton BL** si dice favorevole all'idea di tenere parzialmente conto dei costi accessori per le scuole interne.

Capitolo 3: Progetti sperimentali

Art. 23 Valutazione

¹ Per la valutazione di un progetto sperimentale è possibile effettuare studi riguardanti la recidiva.

² L'UST mette a disposizione i dati necessari per questi studi.

³ I costi per i rilevamenti, effettuati dopo lo scadere della durata massima dei sussidi di cinque anni, sono a carico del richiedente.

Conformemente all'articolo 8 capoverso 2 LPPM i sussidi sono concessi per un periodo sperimentale di cinque anni al massimo. La disposizione in questione sancisce un'ulteriore limitazione – contrariamente a quanto fa la legge che prevede espressamente e senza limitazioni di tempo sussidi alle spese per la valutazione delle sperimentazioni. In particolare per studiare approfonditamente la recidiva occorrono studi su un lungo periodo. Nel commento non vi è traccia di un motivo fondato per cui la Confederazione non auspica partecipare finanziariamente a siffatti studi particolarmente utili. Il **Canton BS** propone dunque di stralciare semplicemente tale limitazione.

Capitolo 4: Sussidi al Centro svizzero di formazione per il personale dei penitenzieri

Art. 24

¹ L'UFG versa, su domanda, sussidi al Centro svizzero di formazione per il personale dei penitenzieri entro i limiti dei crediti stanziati (art. 10a della legge).

² I sussidi servono al finanziamento della formazione e del perfezionamento del personale preposto all'esecuzione delle pene, nella misura in cui i corsi rispettino gli standard determinati.

Nel parere in merito alla legislazione esecutiva sulla NPC, i **Cantoni FR, NE e VD** si dicono favorevoli ai sussidi federali al Centro svizzero di formazione per il personale dei penitenzieri. Chiedono però una definizione degli standard determinanti.

Il **Canton VD** non trova corretto che il sussidio federale di circa un milione di franchi non copra neppure il 30% dei costi riconosciuti per la formazione. Inoltre il Cantone VD chiede che per ogni Cantone si indichi la chiave di ripartizione.

Capitolo 5: Organizzazione e procedura

Art. 25 Organo decisionale e per la conclusione di accordi di prestazione

² Gli aiuti finanziari sono assegnati e versati nel singolo caso:

- a. fino a 3 milioni di franchi dall'UFG;
- b. oltre i 3 milioni di franchi dall'UFG d'intesa con l'Amministrazione federale delle finanze.

Per il **Canton BL** è poco chiaro se il singolo caso si riferisca al singolo accordo di prestazione.

Art. 26 Autorità cantonale competente

Per l'ambito dei sussidi d'esercizio agli istituti d'educazione e dei sussidi di costruzione agli istituti privati ogni Cantone designa un'unica autorità cantonale responsabile del contatto con l'UFG.

Poiché in un Cantone grande come il Canton Zurigo il contatto diretto con l'UFG riveste particolare importanza, l'**AJV-ZH** critica il fatto che soltanto un Servizio cantonale di collegamento sia ancora competente per il contatto. Inoltre è poco chiaro se differenti servizi per ogni Cantone possano sottoscrivere insieme un accordo di prestazione o se occorra designare un servizio autorizzato a firmare. L'**AJV-ZH** perora la possibilità di più cofirmatari.

Art. 33 Collaborazione dei beneficiari di sussidi

¹ I beneficiari di sussidi della Confederazione fanno figurare questi ultimi distintamente nel bilancio e nel conto d'esercizio annui dell'istituto (art. 11 della legge).

² Essi forniscono all'UFG tutte le informazioni determinanti per la concessione di sussidi. Su domanda permettono di consultare i libri, le pezze giustificative e altri documenti e li producono.

³ L'UFG può procedere a ispezioni o incaricare l'autorità cantonale competente.

Per la **CDOS** occorre definire la nozione di «beneficiari di sussidi».

Il **Canton BL** ripete che con la conclusione dell'accordo di prestazione gli obblighi inerenti al controllo andrebbero delegati al Cantone e rifiuta che quest'ultimo sia tenuto a procedere a ispezioni su incarico della Confederazione. L'UFG deve soltanto controllare che il Cantone rispetti i contratti di prestazione.

Secondo il **Canton BE** le ispezioni dei singoli istituti da parte dell'UFG menzionate nell'articolo sono in contraddizione con l'economia amministrativa e la riduzione dell'onere amministrativo a cui si mira, come pure con l'idea di fondo della NPC.

Capitolo 6: Disposizioni finali

Art. 35 Disposizione transitoria

¹ Per gli istituti d'educazione riconosciuti al momento dell'entrata in vigore della presente ordinanza la condizione per il riconoscimento secondo cui almeno i tre quarti del personale che esplica un'attività pedagogica devono disporre di una formazione riconosciuta (art. 1 cpv. 2 lett. f e art. 3) è applicabile al più tardi a partire dal 1° gennaio 2012. Sino a quel momento si applica il diritto vigente.

Per l'introduzione della nuova regolamentazione il **Canton BL** chiede un periodo transitorio di almeno due anni dopo l'entrata in vigore.

Visto il termine di attuazione estremamente breve e i cambiamenti che occorre attendersi per gli istituti in materia di personale, di finanziamento e di concetto di gestione, il **Canton BE** chiede un periodo di transizione adeguato per tutte le disposizioni rilevanti.

Art. 36 Entrata in vigore

L'ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2008.

I risultati riguardanti la messa in vigore sono riassunti al punto 5 «Risultati riguardanti lo scadenario e l'introduzione del nuovo modello dei sussidi forfetari per i sussidi d'esercizio».

7. Pareri in merito alla scelta della procedura dell'indagine conoscitiva/Diversi

a. Cantoni

La **CDOS** è stupita del modo di procedere del DFGP. Chiede l'attuazione di una procedura di consultazione ufficiale presso i Governi cantonali e un termine per la presentazione delle osservazioni che tenga adeguatamente conto delle vacanze estive. Con lettera del 13 luglio 2007 l'UFG ha respinto tale richiesta.

Il **Canton BL** è irritato dal modo di procedere. Contrariamente a quanto avvenuto per altre modifiche di ordinanze risultanti dall'introduzione della NPC, in questo caso è stata effettuata soltanto un'indagine conoscitiva e non una procedura di consultazione. A livello dei Cantoni non sono stati previsti come destinatari dell'indagine conoscitiva né i Governi né i direttori dei Dipartimenti cantonali, bensì soltanto servizi amministrativi. La direzione di progetto a livello federale della NPC non è stata invitata a esprimersi. Neppure la competente conferenza dei direttori cantonali di giustizia e di polizia (CDCGP) figura nell'elenco dei destinatari dell'indagine conoscitiva.

Il Canton BL calcola un onere suppletivo annuale pari a circa 1.5 milioni di franchi (saldo per le maggiori uscite per l'ottenimento dei sussidi federali e la riduzione dei sussidi) e biasima la mancanza di trasparenza della Confederazione nei confronti dei Cantoni per quanto concerne le ripercussioni finanziarie.

Il **Canton BS** è molto stupito che per la modifica di un'ordinanza con conseguenze finanziarie tanto incisive per i Cantoni non sia stata avviata una procedura di consultazione ordinaria con un periodo di tempo sufficiente per presentare le osservazioni. I Governi cantonali sono stati informati soltanto dopo che gli istituti e gli organi responsabili nonché le amministrazioni cantonali sono state invitate a esprimersi.

Il **Canton BE** ritiene che le modifiche dell'ordinanza siano sostanziali e presuppone che comporteranno oneri finanziari suppletivi per il Cantone. Per questo motivo critica che si sia ommesso di procedere a una consultazione. Secondo tale Cantone nel caso delle modifiche si tratta di un'ingerenza della Confederazione nella sovranità cantonale (la Confederazione finanzia circa il 25% delle spese, il Cantone in ampia misura il resto), circostanza che andrebbe debitamente considerata anche per quanto concerne la procedura.

Il **Canton NE** si stupisce del fatto che non sia stata avviata una procedura di consultazione ufficiale presso i Governi cantonali. Esige un'ampia consultazione.

b. Associazioni e organizzazioni

Nessuna presa di posizione.

c. Organi responsabili e direzioni degli istituti riconosciuti dall'UFG

Nessuna presa di posizione.

d. Diversi

Il **Cantone BL** e il **DSG-LU** chiedono che nell'articolo 1 lettera a LPPM della versione tedesca si proceda alla sostituzione del termine obsoleto «Arbeitserziehungsanstalt». È necessario vigilare affinché la terminologia sia uniforme.